

DESCRIZIONE DELLE MISURE DI CONTROLLO E PRECAUZIONALI CHE INTENDE IMPORRE AGLI OPERATORI ASSOGGETTATI AL CONTROLLO

schema: Reg. CE 834/07 – Agricoltura biologica

area geografica: ITALIA

STATO DELLE REVISIONI

DATA	REV.	ED.	NOTE
20-09-2018	00	1	Prima emissione per Istanza di autorizzazione rif. D.Lgs. n 20 del 23-02-2018

*Il presente Documento è di proprietà di Bioagricert Srl.
Ogni divulgazione e riproduzione o cessione di contenuti a terzi deve essere autorizzata.*

Descrizione delle misure di controllo e precauzionali che intende imporre agli operatori assoggettati al controllo, che svolgono attività di produzione vegetale (v), compresa la raccolta spontanea (r), la produzione di sementi (s), propagazione vegetativa (n), produzione zootecnica (z) e apistica (p), produzione di animale e alghe marine dell'acquacoltura (a), (art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2018, n. 20)

AREA	RIF. NORMATIVO	RISCHIO	MISURE PRECAUZIONALI	ATTIVITA' PRODUZIONE PRIMARIA						
				v	r	s	z	p	n	a
DOCUMENTI DI CONTROLLO	Capo II REG CEE 834	Identificazione dell'unità produttiva	L'intera azienda è gestita in conformità dei requisiti applicabili alla produzione biologica. Tuttavia, a seguito un'aspecifica richiesta l'azienda può essere suddivisa in unità bene distinte o siti di produzione di acquacoltura non tutti in regime di agricoltura biologica. per quanto riguarda gli animali ciò si applica a specie distinte. Per quanto riguarda l'acquacoltura ciò si applica alla stessa specie purché ci sia un'adeguata separazione tra i siti di produzione. per le piante ciò si applica a varietà distinte facilmente distinguibili. L'operatore mantiene la terra, gli animali e i prodotti utilizzati per le unità produttive biologiche od ottenute da tali unità nettamente separati da quelli utilizzati per le unità produttive non biologiche o ottenuti da tali unità. la separazione è debitamente documentata.	x	x	x	x	x	x	x
DOCUMENTI DI CONTROLLO	Art. 66-72-76-73-79-89/889/CE	Archiviazione dei registri aziendali e altri documenti obbligatori e/o concordati con l'ODC	Mantenimento dell'intera documentazione afferente le produzioni biologiche, ivi compreso qualsiasi scambio di informazione tra aziende e/o OdC e/o Autorità Competente, in un unico fascicolo (cartaceo o informatico).	x	x	x	x	x	x	x
DOCUMENTI DI CONTROLLO	Artt. 9,40, 42 Reg. CE 889/2008	Richieste di deroga previste dal Regolamento	Le richieste di deroga, previste dal regolamento possono essere inviate direttamente dall'operatore e/o registrate direttamente al momento della visita ispettiva. Le richieste devono essere inviate preventivamente all'OdC, e possono essere eventualmente corredate da ulteriore documentazione. L'ispettore deve esprimere un parere in merito alle condizioni che permettono la concessione della deroga richiesta. Tale parere deve essere riportato nel verbale di visita ispettiva, sia in riferimento alle condizioni di concessione che alla corretta applicazione delle prescrizioni. In casi particolari l'ispettore può essere incaricato ad effettuare un'ispezione mirata per la corretta valutazione della richiesta. L'OdC valuta la richiesta di deroga in base alla documentazione fornita dall'Operatore e il parere espresso dal tecnico ispettore. L'esito delle indagini, quindi la concessione o il diniego della deroga, vengono comunicate all'Operatore da parte dell'OdC, fatto salvo i casi in cui è necessario il parere favorevole dell'Autorità competente sul Territorio. In questo caso, la suddetta Autorità competente, nel termine di 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della formale richiesta di nulla-osta, emette il proprio parere in merito. In assenza del citato parere vige l'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, salvo diversi termini stabiliti dalle citate autorità. □	x	x	x	x	x	x	x
CONTROLLI IN ACCETTAZIONE	Art. 66 Reg. CE 889/2008 - Art. 29 par. 2 Reg. CE 834/2006	Sistema di qualifica dei fornitori e/o delle forniture	Il sistema di registrazione di contabilità di magazzino e finanziaria consente: l'identificazione: a) il fornitore dei prodotti; b) la natura e i quantitativi dei prodotti consegnati all'unità c) la natura e i quantitativi dei prodotti immagazzinati in loco. L'azienda dovrà assicurarsi, prima dell'acquisto di qualsiasi fattore di produzione, della corretta qualifica a monte. I documenti che qualificano i fattori di produzione (Certificato di Conformità, scheda tecnica, etichetta) devono essere preventivamente acquisiti. Per singola fornitura è necessario applicare opportune verifiche quali/quantitative in particolare: la chiusura di imballaggi e contenitori se richiesta, l'adeguata pulizia dei mezzi di trasporto dei prodotti sfusi, la conformità dell'etichetta dei prodotti confezionati, la corrispondenza delle informazioni riportate in etichetta con quanto indicato nei documenti di vendita. (Ad esempio: all'arrivo della merce, dopo aver verificato che i documenti fiscali riportano correttamente la dichiarazione di conformità della merce; che sugli stessi è riportato il riferimento al documento giustificativo o certificato di conformità del fornitore; che i prodotti acquistati siano contemplati nel documento giustificativo o certificato di conformità del fornitore; il requisito è soddisfatto apponendo un timbro di convalida sugli stessi documenti fiscali di vendita), individuazione delle figure responsabili del corretto controllo delle operazioni.	x	x	x	x	x	x	x

CONTROLLI IN ACCETTAZIONE	Art. 69 Reg. CE 889/2007	Dichiarazione di prodotto non proveniente da OGM ove necessario	Per assicurare l'esclusione di OGM in "alimenti" e "mangimi", l'operatore verifica in ingresso l'etichetta o qualsiasi altro documento che accompagna il prodotto, ai sensi della normativa vigente sugli OGM. Se negli acquisti di alimenti e mangimi non è dichiarata la presenza di OGM, l'operatore può presupporre che nella produzione degli stessi non si è fatto uso di OGM o di prodotti derivati da OGM, a meno che non disponga di altre informazioni sulla NC dei prodotti in questione a fronte normativa vigente sugli OGM (come ad es. un rapporto di analisi). Per assicurare l'esclusione di OGM negli acquisti di sostanze non rientranti nella definizione di "alimenti" o "mangimi" (es. taluni ausiliari di fabbricazione, preparazioni a base di microrganismi e enzimi), l'operatore verifica la D. del venditore (all. XIII Reg.889).	X	X	X	X	X	X	X
CONTROLLI IN ACCETTAZIONE	Art. 45 Reg. CE 889/2008	Acquisto seme e deroga per le sementi e per il materiale di moltiplicazione vegetale convenzionale	Invio preventivo della richiesta di deroga ENSE. Individuazione del responsabile di autocontrollo. Utilizzare materiale di propagazione proveniente da agricoltura biologica e/o in conversione. Può essere utilizzato materiale di propagazione convenzionale, solo previa richiesta di deroga all'ENSE, ad esclusione delle piantine orticole, che dunque devono essere sempre biologiche. Nel caso di utilizzo di prodotti convenzionali, mediante la richiesta di deroga, bisogna accertarsi che le sementi, non siano state "conciate", quindi non trattate con prodotti non ammessi dal Reg. CEE 834/07 Allegato II Parte B. (Verificare e conservare sempre il cartellino rosso dell'ENSE apposto sul sacco).	X		X				X
CONTROLLI IN ACCETTAZIONE	Art. 78 Reg. CE 889/2008	Identificazione degli animali	Nell'intera azienda vengono allevati solo animali biologici. In caso contrario gli animali convenzionali sono di specie differente e allevati in unità produttive distinte. L'Operatore mantiene aggiornato il registro di carico scarico animali: l'origine, la data di nascita, l'identificazione. La consistenza di stalla è coerente con quanto indicato nei documenti di controllo. In caso di introduzione di animali extra-aziendali biologici, questi risultano accompagnati da documenti giustificativi comprovanti la loro biologicità. L'Operatore mantiene aggiornato il registro di carico scarico animali: l'origine, la data di entrata, l'eventuale periodo di conversione, l'identificazione dell'animale introdotto (individualmente per i grandi mammiferi, individualmente o a lotti per gli avicoli e i piccoli mammiferi). Le strutture di stabulazione devono avere una zona di stabulazione dedicata agli animali di neo introduzione per l'opportuno ambientamento e, nei casi previsti (Es. produzione latte), per la corretta applicazione del periodo di conversione.				X			
CONTROLLI IN ACCETTAZIONE	Art. 78 Reg. CE 889/2009	Identificazione degli alveari	Nell'intera azienda vengono allevati solo animali biologici. In caso contrario gli animali convenzionali sono di specie differente e allevati in unità produttive distinte. L'Operatore mantiene aggiornato il registro di carico scarico animali: l'origine, la data di nascita, l'identificazione. La consistenza è coerente con quanto indicato nei documenti di controllo. In caso di introduzione di api (ivi compresi fogli cerei) extra-aziendali biologici, questi risultano accompagnati da documenti giustificativi comprovanti la loro biologicità. L'Operatore mantiene aggiornato il registro di carico scarico animali: l'origine, la data di entrata, l'eventuale periodo di conversione, l'identificazione dei lotti introdotto. Nel caso di rinnovo degli apiari con api regine e/o sciami non biologici, viene rispettato il limite del 10 % all'anno. (Le api regine e gli sciami sono collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica)					X		
MAGAZZINAGGIO	Art. 19 Reg. CE 834/2007 - Art. 26 par. 4, 30 e 35 Reg. CE 889/2007	Separazione spazio/temporale dei prodotti e dei mezzi tecnici durante le fasi di produzione, stoccaggio e trasporto	Nelle unità produttive biologiche risultano immagazzinati solo fattori di produzione ammessi Reg CE 889/08. In ogni fase del processo produttivo l'Operatore descrive le misure per: a) la separazione spazio temporale e la candelizzazione delle lavorazioni; b) l'identificazione delle aree adibite allo stoccaggio dei fattori di produzione (prodotti e mezzi tecnici), se del caso l'operatore identifica con cartellonistica e segnaletica orizzontale e verticale le aree dedicate allo stoccaggio dei fattori di produzione impiegati in agricoltura biologica; c) il sistema di registrazione adottato per la verifica, ivi compresa la cartellonistica di identificazione. Le aree destinate al magazzino dei prodotti sono gestite in modo tale da garantire l'identificazione dei lotti ed evitare che i prodotti vengano mescolati od entrino in contatto con prodotti e/o sostanze non rispondenti alle norme di produzione biologica. I prodotti biologici sono chiaramente identificabili in qualsiasi momento.	X	X	X	X	X	X	X

MAGAZZINAGGIO	Artt. 26 e 35 e All. 7 Reg. CE 889/2007	Conservazione dei fattori di produzione e dei prodotti	Il magazzino deve essere adeguato al tipo di prodotto e prevenire lo sviluppo di microrganismi e infestanti. Nella difesa post-raccolta è vietato l'impiego di sostanze non ammesse nel biologico. I magazzini devono essere gestiti in modo tale da garantire l'identificazione dei lotti ed evitare che i prodotti vengano mescolati od entrino in contatto con prodotti e/o sostanze non rispondenti alle norme bio, in particolare per le aziende di produzione primaria a conduzione bio e convenzionale. I prodotti bio devono essere chiaramente identificabili in qualsiasi momento. Prima di effettuare il magazzino, deve essere effettuata una pulizia adeguata delle attrezzature e dei magazzini, degli impianti. E' necessario disporre di una struttura adeguata dal punto di vista progettuale, verificare le condizioni delle aree esterne, fosse, coclee, e di tutte le attrezzature che vengono a contatto con le materie prime. Effettuare controlli accurati sul prodotto, in particolare per i prodotti che arrivano direttamente dal campo sul grado di impurità, di corpi estranei e polverosità. . Eventuali atmosfere modificate devono essere realizzate con gas ammessi in all. VIII.	X	X	X	X	X	X	X
PRODUZIONE VEGETALE	Art. 12 Reg. CE 834/2007	Inadeguata applicazione della rotazione pluriennale delle colture	Predisporre un piano di rotazione che coinvolga l'intera superficie aziendale. Il piano di rotazione deve basarsi sulle prescrizioni del DM 18354, applicativo dei regolamenti comunitari 834/07 e 889/08 (Art 3 paragrafo 1 Norme di produzione vegetale), di cui si riportano gli elementi sostanziali: In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sullo stesso appezzamento solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli colturali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio. In deroga a quanto sopra riportato: - i cereali autunno vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro, ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio; - il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio; - gli ortaggi a foglia a ciclo breve (ad esempio: rucola, insalata, etc.) possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi, successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio. - le colture da taglio non succedono a se stesse. A fine ciclo colturale, della durata massima di 6 mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio. Vedi anche nota SAQ 0012096 del 03/08/2010 al fine di chiarire e meglio predisporre il piano di adeguamento delle rotazioni colturali.	X	X	X				
PRODUZIONE VEGETALE	Artt. 3 e 5 Reg. CE 889/2008	Mancata predisposizione della documentazione giustificativa per uso dei mezzi tecnici autorizzati in agricoltura biologica	L'azienda deve mantenere con giusto grado di aggiornamento i documenti giustificativi e/o le relazioni tecniche e/o le registrazioni atte a giustificare l'uso di un mezzo tecnico ammesso in agricoltura biologica così come previsto dall'allegato I del REG CEE 889/08. A titolo esemplificativo tra i documenti giustificativi rientrano i bollettini fitosanitari, relazioni agronomiche, analisi, etc.	X	X	X				X
PRODUZIONE VEGETALE	Art. 3, 6 e 45 Reg. CE 834/2007	Pratiche agronomiche	impiego di tecniche di lavorazione del terreno e pratiche colturali atte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di materia organica del suolo, ad accrescere la stabilità del suolo e la sua biodiversità, nonché a prevenire la compattazione e l'erosione del suolo. Viene garantito il mantenimento dell'agroecosistema naturale (specifico del territorio) utile allo sviluppo di biodiversità di interesse agricolo (siepi; nidi artificiali; invasi d'acqua; muretti a secco; inerbimento polifita; etc.). Le lavorazioni sono a bassa profondità e se del caso prevedono solchi d'acqua temporanei; costruzione di infrastrutture ecologiche. Epoca, distanza e densità di semina e/o trapianto risultano adeguate alle esigenze fisiologiche dalla specie e della varietà. Nelle colture perenni gli impianti risultano adeguati alle esigenze fisiologiche dalla specie e della varietà, è previsto l'inerbimento nell'interfila [preferibilmente vegetazione spontanea gestita con sfalci]	X	X	X				X

PRODUZIONE VEGETALE	Art. 3 Reg. CE 889/2008	Concimazioni	Al fine di consentire il pieno soddisfacimento delle esigenze nutrizionali dei vegetali l'Operatore predisporre un piano di fertilizzazione adeguato alle specifiche tecniche della coltura e dell'areale di produzione [preferibile correlazione di analisi chimico/fisiche e granulometriche del terreno]. Sono utilizzati solo concimi e ammendanti previsti dallo standard e approvati dalla Normativa Nazionale cogente. Per gli affluenti che derivano da allevamenti questi non derivano da allevamenti industriali	X		X	X		X	X
PRODUZIONE VEGETALE	All. 2 Reg. CE 889/2008	Interventi fitosanitari	Al fine di proteggere i vegetali contro i parassiti e le malattie, sono utilizzati solo i prodotti previsti dallo standard e approvati dalla Normativa Nazionale cogente. Le condizioni d'uso e/o le restrizioni all'uso dei fitofarmaci sono rispettati. Qualora venga impiegato rame è garantito il limite di distribuzione previsto non superiore a 6Kg di Ha. i prodotti fitosanitari e i documenti giustificativi associati sono conservati e allegati alla relazione tecnica dell'operatore.	X		X			X	
PRODUZIONE VEGETALE	Art. 63 Reg. CE 889/2008	Prevenzione delle contaminazioni ambientali da sostanze non ammesse in agricoltura biologica	Per limitare il rischio di contaminazione predisporre le planimetrie degli appezzamenti con indicate le fasce più esposte a contaminazione esterna (generalmente da appezzamenti condotti con metodo convenzionale) come l'individuazione di fasce di rispetto lungo i confini più a rischio dell'appezzamento, tale area deve essere descritta in termini di superficie e produzioni stimate che saranno declassate a convenzionale. Si reputa inoltre opportuno approfondire la tematica inerente la creazione di infrastrutture ecologiche, proprio nella loro funzione di tamponamento di fattori di contaminazione esterna. Si consiglia inoltre di sensibilizzare il vicinato informato attraverso cartellonistica che il fondo è condotto secondo i criteri dell'agricoltura biologica e che eventuali interventi limitrofi devono essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni cogenti in materia. E' inoltre opportuno per i casi più a rischio prevedere un piano di campionamento interno al fine di valutare l'incidenza della contaminazione in particolare su i prodotti ottenuti dal fondo oggetto di studio.	X	X	X			X	
PRODUZIONE VEGETALE	Art. 11 Reg. CE 834/2007	Presenza contemporanea, di varietà parallele non facilmente distinguibili prive di autorizzazione	Nel caso in cui l'azienda sia suddivisa in unità di produzione differenti, non tutte gestite in regime di produzione biologica, vengono coltivate esclusivamente varietà differenti e facilmente distinguibili.	X						
PRODUZIONI ZOOTECNICHE	Art. 14 Reg. CE 889/2008	Gestione degli accessi agli spazi all'aria aperta e della pratica del pascolo.	Individuare su planimetrie aziendali le aree d'accesso all'esterno e/o pascolo. Calendarizzare la gestione d'accesso all'esterno.				X			
PRODUZIONI ZOOTECNICHE	Capo 2 Sez. 2 Reg. CE 889/2008	Edifici zootecnici, pavimentazione, della lettiera di stabulazione e materiali utilizzati	I locali di stabulazione risultano conformi a quanto stabilito dall'allegato III del Reg. CE 889/08. I locali di stabulazione rispondono alle necessità degli animali in materia di aerazione, luce, e libertà di movimento. Almeno metà della superficie minima interna definita all'allegato I è costituita da materiale solido, ossia non composto da assicelle o graticciato. I locali di stabulazione (e i dispositivi di attacco degli animali) sono costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali. I locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, sono costituiti da materiali non nocivi per gli animali e facilmente pulibili e disinfettabili. I locali di stabulazione prevedono una zona per il riposo degli animali [tale zona deve essere: costruita con materiale solido non grigliato, sufficientemente ampia, pulita, asciutta e costituita da paglia (o da materiali naturali adatti alla specie), più in generale confortevole]. L'Operatore ha predisposto un luogo atto ad ospitare gli animali con problemi sanitari [Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutte o confortevoli].				X			

PRODUZIONI ZOOTECNICHE	Capo 2 Sez. 2 Reg. CE 889/2009	Edifici zootecnici e degli impianti	Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua sono concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali. Gli eventuali impianti automatici o meccanici (distribuzione di alimenti, acqua, rimozione delle deiezioni) vengono ispezionati periodicamente sulla base della loro funzionalità per la salute ed il benessere degli animali. Per la pulizia e disinfezione degli edifici e impianti zootecnici sono utilizzati soltanto i prodotti elencati nell'allegato VII del Reg. CE 889/08. In caso di guasto ad impianti funzionali alla salute ed il benessere degli animali sono previsti sistemi di allarme? Detti sistemi sono sottoposti a controlli regolari. Nel caso la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente.				X			
PRODUZIONE ZOOTECNICA	Art. 74 par. 2 Reg. CE 889/2008	Utilizzo delle deiezioni zootecniche	Gli eventuali effluenti eccedentari prodotti nelle unità di produttive zootecniche biologiche sono distribuiti in altre aziende che rispettano le norme di produzione biologica. L'Operatore mantiene aggiornati i documenti giustificativi con le aziende coinvolte nella distribuzione delle deiezioni (accordo di comprensorio e attestato di idoneità aziendale, registrazione dei quantitativi di deiezione fornite). L'Operatore mantiene aggiornata tutta la documentazione al fine di stabilire che la quantità totale di effluenti di allevamento impiegati sulla SAU Aziendale e Comprensoriale non superi i 170 kg di azoto per anno/ettaro.				X			
PRODUZIONE ZOOTECNICA	Art. 9 par. 5 Reg. CE 889/2008	Introduzione di animali, api regine e sciame, non biologici	Dove previsto l'Operatore ha correttamente informato BAC circa l'introduzione di animali convenzionali e applicato correttamente l'iter di richiesta di deroga. Prima dell'introduzione degli animali convenzionali l'Operatore si è accertato dell'indisponibilità di animali biologici nel proprio comprensorio. Sono introdotti solo mammiferi per scopi riproduttivi. I mammiferi sono introdotti subito dopo lo svezzamento e comunque non oltre l'età prevista dal Reg. CE 889/08 [(06 mesi per Bovini, Equini)] [(45 gg per suini, ovicaprini)]. In caso di incremento del patrimonio zootecnico sono rispettate le percentuali massime di animali convenzionali introdotti [(10% di Bovini, Equidi)-(20% di Suini e Ovicapri) - (40% previa richiesta di deroga all'Autorità Competente)]. Gli avicoli sono introdotti non oltre il 3 giorno di vita. In caso di introduzione di pollastrelle destinate alla produzione di uova di 18 settimane, sono rispettate le prescrizioni del DM MiPAAF 18354 All. IV (Le pollastrelle sono state allevate in centri di svezzamento autorizzati nel rispetto del capo II sezione 3 e 4 del Reg. CEE 889/08).				X	X		
PRODUZIONE ZOOTECNICA	Art. 14 Reg. 834/2007 Capo 2 Sez. 1, 2, 3, 4 Reg. CE 889/2008	Pratiche zootecniche generali	Gli animali hanno accesso, ogni qualvolta sia possibile, a spazi all'aria aperta o a pascoli. Tali spazi sono gestiti secondo un programma di rotazione adeguato. I vitelli sono allevati in recinti collettivi dopo una settimana di età. I tori di più di un anno di età hanno accesso a pascoli o a spazi all'aperto. Le scrofe sono tenute in gruppi, salvo nelle ultime fasi della gestazione e durante l'allattamento. I suinetti non sono tenuti in gabbie «flat decks» o in gabbie apposite. Gli spazi riservati al movimento dei suini prevedono una zona per la raccolta delle deiezioni. Le feci, le urine, gli alimenti non consumati o frammenti di essi sono rimossi con la necessaria frequenza e i materiali accuratamente puliti e disinfettati? Per l'eliminazione di insetti e altri parassiti dai fabbricati vengono impiegati solo prodotti presenti nell'allegato II del Reg. CE 889/08. L'uso di rododendrici avviene esclusivamente in trappole. Sono previsti monitoraggi sugli alimenti e/o i liquidi somministrati agli animali in modo da evitare sofferenze o lesioni.				X			

PRODUZIONE ZOOTECNICA	Artt. 18 par. 1, 23, 24 par. 1 e 77 Reg. CE 889/2008	Condizioni poste per i trattamenti veterinari e mancato uso delle pratiche per la riduzione della sofferenza	L'Operatore ha predisposto un luogo atto ad ospitare gli animali con problemi sanitari. E' escluso l'uso di medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi. E' escluso l'uso di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita). E' escluso l'uso di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione o ad altri scopi (ad es. ad indurre o sincronizzare gli estri). I prodotti fitoterapici, omeopatici, gli oligoelementi (ammessi dal Reg.CE 889/08 e s.m e i.) sono preferiti ai medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica o agli antibiotici. Per la pulizia e disinfezione degli edifici e impianti zootecnici sono utilizzati soltanto i prodotti elencati nell'allegato VII del Reg. CE 889/08. I medicinali veterinari allopatrici e antibiotici sono immagazzinati in un luogo sorvegliato e iscritti nel registro dei trattamenti Veterinari per la specie in esame. Tutti i medicinali veterinari allopatrici e antibiotici riscontrati in azienda sono accompagnati da prescrizione Medica. Gli animali e i prodotti ottenuti dagli animali (durante il trattamento) sono chiaramente identificati.				X				x
PRODUZIONE ZOOTECNICA	Artt. 24, 25 e 77 Reg. CE 889/2008	Condizioni previste per la gestione degli animali che hanno subito più di tre cicli di trattamenti in 12 mesi o più di un ciclo in caso di vita produttiva inferiore all'anno	Nel caso in cui il numero di trattamenti effettuati supera il limite previsto dal Reg. CE 889/08 (03 nell'arco di 12 mesi o 01 se la vita produttiva è inferiore ad un anno) gli animali ripercorrono il periodo di conversione. Nel caso in cui il numero di trattamenti effettuati supera il limite previsto dal Reg. CE 889/08 (03 nell'arco di 12 mesi o 01 se la vita produttiva è inferiore ad un anno), i prodotti ottenuti dagli animali tratti sono stati commercializzati come convenzionali. L'Operatore ha preventivamente informato BAC della commercializzazione con la denominazione biologica di prodotti animali e/o animali trattati con medicinali veterinari allopatrici o di antibiotici.				X				
PRODUZIONE ZOOTECNICA	Artt. 22, 24, 26 Reg. CE 889/2008	Analisi nei mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti o sostanze non ammesse in agricoltura biologica	Per i prodotti sfusi è necessario adottare misure di pulizia degli impianti e del controllo dell'efficacia e del sistema di registrazione adottato per la sua verifica. Identificare le strutture adeguate dal punto di vista progettuale per ospitare le materie prime. Controllo delle condizioni delle aree esterne, di fosse, coclee, e di tutte le attrezzature che vengono a contatto con le materie prime (controllo minimo 06 mesi anche previo tamponi lungo le linee). Effettuare controlli analitici sul prodotto, in particolare per i prodotti che arrivano direttamente dal campo so per i casi di fornitori nuovi o giudicati al alto rischio.				X				
PRODUZIONE ZOOTECNICA	Art. 74 Reg. CE 889/2008	Piano di gestione dell'allevamento	Il piano si compone delle descrizione di: razione giornaliera per categoria significativa di animali allevati; piano di reperimento alimenti. Per la valutazione del caso BAC mette a disposizione delle aziende il programma PGA in cui vengono indicate le razioni standar per il soddisfacimento delle esigenze fisiologiche delle maggiori categorie di animali da reddito e i quantitativi di terreno necessari nel rispetto delle prescrizioni sull'autoapprovvigionamento di ss previsto dal legislatore.				X				
PRODUZIONE ZOOTECNICA	Art. 74 par. 2 Reg. CE 889/2008	Piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche	il piano prevede la stima dei quantitativi di deiezioni prodotte in allevamento, diviso in materiale palabile e non palabile, la descrizione dei processi applicati, il corrispettivo titolo in N finale. Inoltre il piano prevede la distribuzione delle deiezioni al campo. Per la valutazione BAC mette a disposizione delle aziende il programma PGA in cui vengono indicate le potenzialità produttive di letame e liquame in base al peso vivo allevato e al numero di posti stalla e i quantitativi di terreno necessari al fine di garantire lo spandimento delle deiezioni non superiore a 170 Kg N/Ha				X				
APICOLTURA	Art.63. CE 889/2006	Scelta e controlli sulla cera	L'uso degli antibiotici in apicoltura non è consentito, pertanto gli stessi devono risultare non rilevabili ¹² nei prodotti dell'alveare. Il metodo di produzione di apicoltura biologica, non prevede l'utilizzo di acaricidi; tuttavia, data l'elevata persistenza degli acaricidi nella cera, occorre definire una quantità massima di residui. La persistenza degli acaricidi nella cera è stata oggetto di studio da parte di un gruppo di lavoro coordinato dall'Istituto Nazionale di Apicoltura di Bologna, che ha portato alla definizione dei limiti temporanei riportati: Somma dei residui totali dei 5 principi attivi ¹⁴ (coumaphos, fluvalinate, Clorfenfiphos, cimiazolo, amitraz): 0,30, con le seguenti limitazioni: Coumaphos: 0,20 Fluvalinate: 0,10 Clorfenfiphos 0,010 .					X			

APICOLTURA	Art. 13 e 19 Reg. CE 889/2007	Scelta dei materiali che costituiscono le arnie e delle pratiche e dei prodotti utilizzati per la loro gestione	Per la costituzione degli apiari sono usati solo materiali naturali. Per la gestione dell'alveare viene impiegato solo propoli, cera e gli oli vegetali ammessi dal Reg. CEE 889/08. Nel caso di utilizzo di cera convenzionale l'Operatore è in grado di dimostrare che: non era disponibile in commercio cera bio; la cera usata proviene da opercoli ed è esente da sostanze non autorizzate nella produzione biologica. Nel caso di utilizzo di cera convenzionale questa viene applicata esclusivamente durante il periodo di conversione e/o su nuovi impianti. L'eventuale cera acquistata per i nuovi telaini proviene da unità di produzione biologica.						X		
APICOLTURA	Art. 13 e 19 Reg. CE 889/2008	Scelta delle aree di ubicazione degli apiari.	L'ubicazione degli apiari deve essere tale che, nel raggio di 3 km dal luogo in cui si trovano, le fonti di nettare e polline siano costituite essenzialmente da coltivazioni ottenute con il metodo di produzione biologico e/o da flora spontanea e/o da coltivazioni sottoposte a cure colturali di basso impatto ambientale equivalenti a quelle descritte all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (12) o all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (13) che non incidono sulla qualifica della produzione apicola come produzione biologica. I requisiti sopra esposti non si applicano alle aree che non sono in periodo di fioritura o quando gli alveari sono inoperosi.. Invio planimetrie delle postazioni con eventualmente evidenziati i confini a rischio. Per la valutazione del rischio possono essere presi a riferimento i seguenti parametri: distanza dalle fonti di bottinatura, capacità di contaminazione eolica; evidenze analitiche a supporto. L'apicoltore fornisce all'organismo di controllo un inventario cartografico su scala adeguata dei siti di impianto degli alveari. In mancanza di zone designate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, l'apicoltore fornisce all'organismo di controllo adeguate prove documentali, incluse eventuali analisi appropriate, per dimostrare che le aree di bottinatura accessibili alle sue colonie rispondono ai criteri prescritti dal presente regolamento.						X		
APICOLTURA		Profilassi e trattamenti Veterinari	L'Operatore ha impostato un piano sanitario di tutte le misure adottate per evitare il rischio di malattie e/o disturbi alle api. E' escluso l'uso di medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi. L'eventuale presenza di medicinali veterinari allopatrici e antibiotici sono immagazzinati in un luogo sorvegliato e iscritti nel registro dei trattamenti Veterinari per le api e provvisti di regolare ricetta rilasciata dal Medico Veterinario. Nel caso di utilizzo di prodotti allopatrici le colonie trattate sono isolate in un apposito apiario e la cera sostituita con cera biologica. Contro la Varroa vengono impiegati esclusivamente le seguenti sostanze: acido formico, acido lattico, acido acetico, acido ossalico, mentolo, timolo, ucalipto o canfora. Per la protezione dei telaini, degli alveari e dei favi, in particolare dai parassiti, vengono impiegati esclusivamente i prodotti elencati nell'allegato II. Per la pulizia e disinfezione degli edifici e impianti zootecnici sono utilizzati soltanto i prodotti elencati nell'allegato V del Reg. CE 889/08.						X		
APICOLTURA		Pratiche zootecniche	Sono lasciate scorte di miele e polline sufficienti per il periodo invernale nell'apiario. Nel caso di alimentazione artificiale delle colonie d'api viene utilizzato solo miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici. L'operatore ha correttamente informato l'OdC della necessità di alimentare artificialmente le colonie d'api.						X		
ACQUACOLTURA	Art. 6 Reg. CE 889/2008	Impatto ambientale dell'attività	L'operatore redige e aggiorna il piano di gestione sostenibile per l'acquacoltura e la raccolta di alghe marine. Tale piano prevede un'analisi dell'attività svolte tenendo in considerazione eventuali luoghi contaminati o inquinati che prenda in considerazione gli strumenti utilizzati nel processo produttivo. Per gli Operatori con produzioni >20 t presentano una valutazione ambientale più specifica sui rischi correlati all'ambiente in relazione all'attività produttività dell'impianto; pratiche di raccolta; misure idonee a consentire la rigenerazione delle alghe marine; misure atte alla riduzione dei reflui dell'allevamento.								X
ACQUACOLTURA		Benessere animale	L'operatore deve garantire idonee condizioni di benessere degli animali attraverso un monitoraggio: delle condizioni di benessere dei pesci e della qualità delle acque (se del caso anche attraverso report analitici); dei coefficienti di densità (che non devono essere in misura superiore al 10% rispetto a quanto indicato dal convenzionale). Gli elementi strutturali e/o ambientali di allevamento come da allegato XIII BIS del Reg. CEE 889/08.								X
ACQUACOLTURA	Art. 25 Reg. CE 889/2005	Introduzione di novellame e seme molluschi	L'operatore deve effettuare accurate valutazioni in accettazione prima dell'introduzione del novellame e/o del seme per i molluschi anche nel caso di raccolta di novellame selvatico. Prima della commercializzazione L'Operatore si accerta che sia rispettato almeno l'ultimo dei due terzi del ciclo di produzione in regime biologico per il novellame introdotto come convenzionale.								X

ACQUACOLTURA	Art. 25 Reg. CE 889/2006	Pratiche d'acquacoltura generali	L'operatore si accerta e monitora le condizioni d'uso previste per l'utilizzo dei raggi ultravioletti e dell'ozono. La rimozione degli organismi incrostanti avviene in caso di stretta necessità.									X
ACQUACOLTURA	Art. 25 Reg. CE 889/2008	Interventi di profilassi e cure veterinarie	L'Operatore sottoscrive una convenzione di consulenza sanitaria, proporzionata all'unità di produzione, con servizi veterinari specializzati in acquacoltura. I farmaci sono registrati per l'acquacoltura. Sono rispettati i tempi di sospensione previsti dalla normativa per i medicinali allopatici.									X
ACQUACOLTURA	Art. 25 Reg. CE 889/2009	Pulizia e disinfezione.	Vengono utilizzati prodotti, per la pulizia e la disinfezione, previsti dal regolamento. Viene effettuato un risciacquo delle alghe marine destinate alla disidratazione utilizzando l'acqua di mare o dall'acqua potabile.									X
IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI BIOLOGICI	Art. 29 Reg. CE 834/2006	Documenti di certificazione	Il Certificato di conformità è il documento che riporta (singolarmente o per categorie) i prodotti per i quali l'operatore è autorizzato a rilasciare dichiarazioni di conformità (dichiarazioni di conformità che possono essere emesse attraverso il rilascio dei documenti di transazione, per la merce venduta e/o transitata ad altri operatori controllati, o attraverso l'approvazione di etichette per la vendita di prodotto preconfezionato). Prima della commercializzazione di referenze biologiche, queste devono essere indicate nel Certificato di conformità attraverso la procedura di estensione del certificato (Master 077 di Estensione). Solo dopo il rilascio dell'estensione certificato, al termine delle necessarie verifiche da parte di BAC, l'azienda potrà commercializzare tali referenze come Biologiche. Nel caso di vendita di prodotti già etichettati destinati al consumatore finale, l'azienda deve mantenere una corretta procedura per l'ottenimento dell'approvazione dell'etichette. Eventuale predisposizione di documentazione collegata (scheda, registri etc). Individuazione delle figure responsabili al controllo e/o monitoraggio.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI BIOLOGICI	Art. 31 Reg. CE 889/2007	Identificazione del prodotto e/o dell'imballaggio	<p>Gli operatori devono garantire che i prodotti biologici siano trasportati ad altre unità (compresi i grossisti e i dettaglianti) solo in imballaggi, contenitori o veicoli chiusi in modo che il contenuto non possa essere sostituito. Questo aspetto è derogato solo nel caso che le transazioni avvengano tra due operatori assoggettati al sistema di controllo per le produzioni biologiche, per tale motivo, qualora la transazione avvenga con questa seconda modalità, è opportuno verificare l'assoggettamento al controllo del proprio acquirente.</p> <p>La merce deve comunque essere accompagnata dall'originale del documento di transazione (DTPB informatico BAC). Il documento di transazione costituisce la dichiarazione di conformità del prodotto emessa dall'operatore ed è costruito sulla base delle informazioni prescritte dalla normativa per le produzioni biologiche (reg. CE 834/07 e 889/08), ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il nome e l'indirizzo dell'operatore e, se diverso da quest'ultimo, del proprietario o venditore del prodotto. - Il nome del prodotto, la loro descrizione, che deve essere sempre accompagnato da un riferimento al metodo di produzione biologico. - Il nome e/o il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo a cui è assoggettato l'operatore. - L'identificazione del lotto (attraverso il sistema comunicato a BAC e conforme alla legislazione vigente) che permetta di mettere in relazione il prodotto con la contabilità aziendale (nel documento di transazione bisogna sempre fare riferimento ai documenti fiscali di vendita). <p>L'operatore deve notificare a BAC le transazioni di prodotti biologici accompagnati dal documento di transazione, inviando entro 30gg dalla data della transazione, la copia del documento di transazione (cartaceo o informatico) di spettanza di BAC. BAC, ricevuto il documento di transazione, lo pubblica nella banca dati transazioni e il cliente che ha ricevuto i prodotti, come anche il suo OdC, possono consultare via internet e stampare lo stesso documento, digitando all'indirizzo www.trasparente-check.com il codice identificativo del documento di transazione. La pubblicazione nella banca dati transazioni, è condizionata dalla presenza dei prodotti oggetto del documento di transazione nel Certificato di conformità rilasciato all'operatore, in corso di validità.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	
IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI BIOLOGICI	Art. 31 Reg. CE 889/2007	Mancata indicazione nei documenti accompagnatori dei riferimenti alla certificazione del prodotto	Revisione del sistema di autocontrollo dal ricevimento e/o transito dei prodotti biologici da o vs altre unità. Tale sistema consente la verifica del nome e/o il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo a cui è assoggettato l'operatore. Monitoraggio della corretta applicazione delle procedure concordate. Individuazione del responsabile del monitoraggio.	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**Descrizione delle misure di controllo e precauzionali che intende imporre agli operatori assoggettati al controllo,
che svolgono attività di preparazione di alimenti (B), preparazione di mangimi (M), preparazione di prodotti vitivinicoli (E), importazione da Paesi Extra-UE (C)
(art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2018, n. 20)**

fasi del processo per l' accesso e il mantenimento dei requisiti per la conformità al Reg. CE 834/07		riferimenti normativi	descrizione delle misure di controllo e precauzionali	tipologia di operatori a cui si applica la misura			
				B	C	E	M
fase di accesso al sistema di controllo	prerequisiti	Reg.CE 834/07 art. 1.4	l'operatore accede al sistema di controllo solo se in possesso dei requisiti legali in conformità del diritto comunitario, quali le disposizioni che disciplinano la produzione, la preparazione, la commercializzazione, l'etichettatura e il controllo, compresa la normativa in materia di prodotti alimentari e di alimentazione degli animali.	X	X	X	X
	notifica	Reg.CE 834/07 art.28	l'operatore accede al sistema di controllo attraverso la presentazione della notifica e del piano annuale delle produzioni	X	X	X	X
fase di approvvigionamento o INPUT	approvazione dei fornitori	Reg.CE 834/07 art.29.2	l'operatore prima di attivare le forniture di ingredienti e prodotti biologici di fornitori residenti nella UE verifica il loro Documento giustificativo (di cui all'all. XII del Reg. CE 889/08) e la loro capacità di soddisfare la fornitura richiesta.L'operatore deve mantenere e fornire a Bioagricert una lista aggiornata dei suoi fornitori di ingredienti e prodotti biologici (modulo M27). Al momento del ricevimento l'operatore deve verificare la conformità dei prodotti al Reg. CE 834/07 e il risultato di tali verifiche deve essere registrato su apposita scheda o sui documenti di acquisto.	X	X	X	X
	approvazione dei fornitori appartenenti a filiere a rischio	Reg.CE 834/07 art.29.2	Per gli approvvigionamenti (dal medesimo fornitore e per i quantitativi di seguito specificati) di prodotti afferenti a filiere a rischio (*), è obbligatorio che la qualifica dei fornitori rispetti le seguenti procedure: 1) gli operatori devono, oltre a richiedere il Documento giustificativo e il Certificato di Conformità al fornitore, verificare sul sistema SIB la rispondenza di detti documenti e mantenerne evidenza oggettiva; 2) l'operatore, nella veste di acquirente, deve informare immediatamente Bioagricert delle transazioni in atto relative alle filiere a rischio, affinché Bioagricert, entro 10 giorni dalla comunicazione, possa verificare la congruenza dei quantitativi tramite lo scambio di informazioni con altri OdC previsto dall'art. 31 del reg. CE 834/07 ed i PAP annuali di produzione; 3) l'operatore, nella veste di fornitore, deve trasmettere al cliente il proprio Documento giustificativo e il Certificato di Conformità, nonché informare immediatamente Bioagricert che verificherà la congruità di quanto dichiarato anche tramite i PAP annuali di produzione. (* filiere a rischio e quantitativi:cereali, soia e altre proteaginose (ton 40); olio extravergine di oliva (ton 15); pomodoro da industria (ton 300); riso (ton 15).	X	X		X
	controlli in entrata di prodotti biologici da paesi UE	Reg.CE 834/07 art. 33	Al ricevimento di un prodotto/ingrediente biologico proveniente dalla UE, l'operatore verifica che essi siano dichiarati conformi al Reg. CE 834/07 nella documentazione fiscale, nell'etichettatura e/o in documenti accompagnatori. L'operatore deve altresì verificare che siano state adottate misure adeguate per impedire ogni possibile mescolanza o scambio con prodotti non biologici e per garantire l'identificazione e la protezione dei prodotti biologici. In particolare l'operatore verifica e registra su apposita scheda o sui documenti di acquisto: 1) la chiusura dell'imballaggio o del contenitore, se richiesta; 2) la pulizia del vano di carico e dei contenitori prima di effettuare il trasporto di prodotti biologici sfusi; 3) confronta le informazioni figuranti in etichetta con le informazioni contenute nei documenti di accompagnamento (DDT e DT). Qualora il risultato delle verifiche dia adito a dubbi sulla conformità del prodotto biologico, l'operatore garantisce che tale prodotto possa essere sottoposto a trasformazione, condizionamento o vendita, solo dopo che ne sia stata accertata la conformità, a meno che non sia immesso sul mercato senza indicazioni relative al biologico.	X		X	X

fase di approvvigionamento o INPUT	controlli in entrata di prodotti biologici da paesi extra UE	Reg.CE 834/07 art.33 Reg.CE 889/08 artt.33-34-84 Dm 8283/18	Per prodotti provenienti da paesi e per categorie indicati all'Allegato III del Reg. CE 1235/2008 o certificati da organismi riconosciuti ad operare in regime di equivalenza di cui all'Allegato IV del Reg. CE 1235/2008 l'operatore -importatore deve: 1) comunicare i dati delle partite importate secondo le procedure e tempistiche disposte dall'autorità competente; 2) verificare che il certificato di ispezione copra il tipo di prodotto che costituisce la partita e rechi la vidima dell'agenzia delle dogane; 3) registrare su apposita scheda o sui documenti di acquisto il risultato di tali verifiche. Al ricevimento di un prodotto/ingrediente biologico proveniente da Paesi terzi alla UE, l'operatore-primo destinatario si impegna a verificare: 1) la chiusura dell'imballaggio o del contenitore in modo da impedire la sostituzione del contenuto; 2) l'identificazione dell'esportatore e di qualsiasi altro contrassegno o numero che consenta di identificare il lotto, nonché del certificato di controllo per l'importazione da paesi terzi.		X		
	approvazione degli appaltatori	Reg.889/08 art. 86 art. 92	L'operatore che cede in appalto talune attività a soggetti terzi può farlo nelle modalità di seguito descritte: a) Il terzista è già assoggettato al controllo. In questo caso la qualifica del terzista prevede l'acquisizione del DG e CC unitamente all'accordo di conto lavorazione (master 020) siglato fra le parti , b) Il terzista si assoggetta al controllo tramite il committente che lo inserisce nella propria notifica. In questo caso l'operatore committente dovrà presentare una dichiarazione di impegno ad hoc oppure adeguare la propria dichiarazione di impegno, per tutti gli aspetti ceduti in appalto.	X	X	X	X
fase di processo	composizione degli alimenti biologici trasformati	Reg.CE 889/08 art.27 all.VIII e IX	Per ogni alimento biologico che preveda una ricetta, l'operatore presenta a Bioagricert la relativa scheda ricetta modulo M24, contenente una sintetica descrizione delle modalità di preparazione e dei coadiuvanti tecnologici impiegati nel processo produttivo. - l'operatore presenta la ricetta solo quando la somma di tutti gli ingredienti AGRICOLI (bio e non bio) sia almeno il 51% del totale degli ingredienti; -sono ammessi gli ingredienti, additivi, eccipienti e sostanze previsti dal Reg.CE 889/08 art.27 e Allegato VIII e Allegato IX Reg. CE889/08; - se un ingrediente presente della ricetta è a sua volta composto da più ingredienti (es. marmellata) bisogna allegare una scheda riportante la sua composizione; - lo stesso ingrediente non può essere presente sia come bio che come non bio; - per ogni ingrediente non biologico (agricolo o non) devono essere allegate le schede tecniche; - non sono ammesse sostanze la cui etichetta o pubblicità deve indicare che essa contiene OGM, è costituita da OGM o è derivata da OGM conformemente alle normative vigenti sugli OGM;	X			
	composizione dei mangimi	Reg.CE 889/08 art.22 all.V e VI	Per ogni mangime biologico l'operatore presenta a Bioagricert la relativa scheda ricetta contenente una sintetica descrizione delle modalità di preparazione e dei coadiuvanti tecnologici impiegati nel processo produttivo. -sono ammessi gli ingredienti, additivi, eccipienti e sostanze previsti dal Reg.CE 889/08 art.22 e Allegato V e Allegato VI - se un ingrediente presente della ricetta è a sua volta composto da più ingredienti (es. marmellata) bisogna allegare una scheda riportante la sua composizione; - lo stesso ingrediente non può essere presente sia come bio che come non bio; - per ogni ingrediente non biologico (agricolo o non) devono essere allegate le schede tecniche; - non sono ammesse sostanze la cui etichetta o pubblicità deve indicare che essa contiene OGM, è costituita da OGM o è derivata da OGM conformemente alle normative vigenti sugli OGM.				X

fase di processo	composizione dei prodotti vitivinicoli	Reg.CE 889/08 art.29 ter-29 quater Reg.Ce 889/08 all. VIII bis	Per ogni prodotto vitivinicolo biologico (ricadente nel campo di applicazione del Reg.CE 203/12) , l'operatore presenta a Bioagricert la relativa scheda ricetta modulo M24 vini, contenente una sintetica descrizione delle modalità di preparazione e dei coadiuvanti tecnologici impiegati nel processo produttivo - i prodotti del settore vitivinicolo sono ottenuti da materie prime biologiche; - sono ammesse le sostanze ad uso enologico elencate nell' allegato VIII bis del Reg. CE 889/08; - le sostanze ad uso enologico ammesse e contrassegnate con la nota "(2)" devono provenire da materie prime biologiche, se disponibili; - i lieviti devono essere indicati per singoli ceppi ed ottenuti da materie prime biologiche, se disponibili. - per ogni ingrediente non biologico (agricolo o non) devono essere allegate le schede tecniche; - non sono ammesse sostanze la cui etichetta o pubblicità deve indicare che essa contiene OGM, è costituita da OGM o è derivata da OGM conformemente alle normative vigenti sugli OGM.			X	
	pratiche enologiche e restrizioni	Reg.CE 889/08 art.29 quinques	L'operatore del settore vitivinicolo, nei processi inerenti il settore specifico deve: - attuare pratiche, processi e trattamenti enologici previsti all'art. 29 quater del Reg. CE 889/08 con le restrizioni previste dagli articoli 120 quater e 120 quinques del Reg. CE 1234/07 e dagli articoli 3, da 5 a 9 e da 11 a 14 del Reg. CE 606/2009 e dai loro allegati, utilizzati anteriormente al 1 Agosto 2010. - se impiegati trattamenti termici, gli stessi devono prevedere temperature inferiori a 70°C. - per pratiche di centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, le dimensioni dei pori devono essere uguali o superiore a 0,2 micrometri.			X	
	radiazioni ionizzanti	Reg.CE 834/07	L'operatore non impiega radiazioni ionizzanti per il trattamento di alimenti o di materie prime utilizzate in alimenti biologici.	X		X	X
	sostanze e tecniche vietate	Reg.CE 834/07 art.19.3	L'operatore esclude l'impiego di sostanze e tecniche non consentite dal metodo biologico e l'impiego di sostanze e tecniche intese a ripristinare le proprietà perdute nella trasformazione e nel magazzinaggio di alimenti biologici o ad ovviare a negligenze nella trasformazione ovvero che possano altrimenti trarre in inganno sulla vera natura di tali prodotti	X		X	X
	esclusione di OGM	Reg.CE 834/07 art.9 art.69 all.XIII	Per assicurare l'esclusione di OGM in "alimenti" e "mangimi", l'operatore verifica in ingresso l'etichetta o qualsiasi altro documento che accompagna il prodotto, ai sensi della normativa vigente sugli OGM. Se negli acquisti di alimenti e mangimi non è dichiarata la presenza di OGM, l'operatore può presupporre che nella produzione degli stessi non si è fatto uso di OGM o di prodotti derivati da OGM, a meno che non disponga di altre informazioni sulla NC dei prodotti in questione a fronte normativa vigente sugli OGM (come ad es. un rapporto di analisi). Per assicurare l'esclusione di OGM negli acquisti di sostanze non rientranti nella definizione di "alimenti" o "mangimi" (es. taluni ausiliari di fabbricazione, preparazioni a base di microrganismi e enzimi), l'operatore verifica la D. del venditore (all. XIII Reg.889).	X	X	X	X

fase di processo	controllo di processo	Reg.CE 889/08 art.91	<p>L'operatore deve adottare misure precauzionali per evitare il rischio di contaminazione da parte di sostanze o prodotti non autorizzati.</p> <p>L'autocontrollo dell'operatore deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) valutare i pericoli (contaminanti) relativi a fitofarmaci, farmaci veterinari, OGM, additivi; 2) individuare le misure preventive per il controllo dei rischi individuati; 3) prevedere la verifica dell'efficacia delle misure messe in atto per il controllo dei rischi individuati; 4) verificare la conformità adottando un piano di campionamento fondato sui rischi individuati. <p>L'operatore che ritenga o sospetti che un prodotto da lui preparato, importato, o consegnatogli da un altro operatore non sia conforme avvia le procedure necessarie per eliminare da tale prodotto ogni riferimento al bio o per separare e identificare il prodotto stesso. Destina tale prodotto alla trasformazione, all'imballaggio o alla commercializzazione soltanto dopo aver eliminato ogni dubbio in proposito, a meno che il prodotto sia venduto senza alcuna indicazione al biologico. In caso di dubbio sulla conformità, l'operatore informa immediatamente BAC, che può esigere che il prodotto sia segregato finché le informazioni ricevute dall'operatore o da altri consentano di appurare che il dubbio è stato eliminato.</p>	X		X	X
	magazzinaggio	Reg.CE 889/08 artt.35-80	<p>Il magazzinaggio deve essere adeguato al tipo di prodotto e prevenire lo sviluppo di microrganismi e infestanti. Eventuali atmosfere modificate devono essere realizzate con gas ammessi in all. VIII. Nella difesa post-raccolta è vietato l'impiego di sostanze non ammesse nel biologico.</p> <p>I magazzini devono essere gestiti in modo tale da garantire l'identificazione dei lotti ed evitare che i prodotti vengano mescolati od entrino in contatto con prodotti e/o sostanze non rispondenti alle norme bio. I prodotti bio devono essere chiaramente identificabili in qualsiasi momento. Qualora un operatore tratti prodotti biologici e convenzionali dovrà attuare le seguenti misure precauzionali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i prodotti bio preconfezionati devono essere protetti e chiaramente identificabili; 2) i prodotti bio alla "rinfusa" sono tenuti separati da altri prodotti agricoli e/o alimentari. 3) prima di effettuare il magazzinaggio, deve essere effettuata una pulizia adeguata delle attrezzature e dei magazzini. <p>L'operatore verifica l'efficacia della pulizia e registra tali operazioni.</p>	X		X	X
	lavorazioni	Reg.CE 889/08 art.26.5	<p>L'operatore a ogni lavorazione di alimenti bio compila una scheda riportante la data di lavorazione, le quantità prodotte e il loro collegamento alle m.p. lavorate, codice lotto del prodotto e delle m.p. con le quantità utilizzate. Qualora nel sito siano lavorati prodotti bio e non bio, l'operatore garantisce che le lavorazioni bio siano separate nel tempo o nello spazio da lavorazioni non bio e che avvengano in cicli continui senza interruzioni.</p>	X		X	X
	piano di campionamento	Reg. CE 889/08 art. 91	<p>L'operatore deve adeguare il piano di autocontrollo per individuare le misure preventive per il controllo dei potenziali pericoli (contaminanti) relativi ai prodotti biologici (residui di fitofarmaci, farmaci veterinari, OGM, additivi non ammessi, etc.) e verificare analiticamente la conformità dei prodotti biologici elaborando un piano di campionamento sulla base dei rischi individuati.</p>	X	X	X	X
	pulizia di impianti e attrezzature	Reg.CE 889/08 art.26	<p>L'operatore deve applicare procedure di pulizia e sanificazione che garantiscono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'uso esclusivo di detersivi e disinfettanti idonei, che non residuano sulle superfici e impianti dopo adeguati risciacqui con acqua potabile; 2) la protezione degli alimenti da contaminazioni e da cessioni indesiderate; 3) il controllo dell'efficacia delle procedure di pulizia adottate; 4) la registrazione delle operazioni di pulizia. <p>Qualora nel sito siano lavorati prodotti bio e non bio, l'operatore deve garantire:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le lavorazioni bio avvengono solo dopo un'adeguata pulizia degli impianti; 2) che, se necessario, sia definita la quantità di prodotto biologico da declassare a non biologico, per gestire il passaggio dalla lavorazione non bio a quella bio. 	X		X	X

fase di processo	piano di prevenzione per insetti e infestanti	Reg.CE 834/07 art.1.4 Reg.CE 889/08 art.26.4 a	L'operatore deve dotarsi di un piano di prevenzione che prevede: 1) barriere fisiche per impedire l'accesso degli infestanti; 2) controllo della temperatura negli ambienti di lavorazione e dei locali di stoccaggio; 3) atmosfera controllata e modificata; 4) impianti a raggi UV; 5) impianti ad ultrasuoni; 6) uso di trappole e esche (comprese le trappole a feromoni ed alimentari). L'operatore si impegna a rendere disponibile una planimetria del sito con la disposizione delle trappole per il monitoraggio degli infestanti.	X		X	X
	trattamenti disinfestanti	Reg.CE 834/07 art.1.4 Reg.CE 889/08 art.26.4 a	Qualora i mezzi di prevenzione non siano sufficienti a garantire l'assenza degli infestanti, l'operatore nell'avvalersi di eventuali trattamenti chimici deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni: 1) i trattamenti sono svolti alla sospensione dell'attività lavorativa senza la presenza nell'area trattata di nessun alimento bio e degli imballaggi primari; 2) i mezzi chimici hanno rapida azione e ridotta persistenza; 3) la ripresa delle lavorazioni bio avviene solo dopo un tempo adeguato di sospensione 4) verifica analitica finalizzata alla ricerca dei principi attivi utilizzati del primo prodotto bio lavorato dopo il trattamento disinfestante.	X		X	X
	trasporto e protezione dei prodotti	Reg.CE 889/08 art.31	L'operatore deve garantire che il trasporto di prodotti biologici in altre unità, avvenga solo con utilizzo di imballaggi, contenitori e veicoli chiusi (idonei all'uso e adeguatamente puliti) in modo che il contenuto non possa essere sostituito se non manipolando o danneggiando i sigilli; In deroga, non è richiesta la chiusura di imballaggi, contenitori o veicoli qualora: 1) il trasporto avvenga direttamente tra due operatori, entrambi assoggettati al regime di controllo biologico; 2) il trasporto di prodotti sfusi sia non promiscuo con prodotti non biologici; 3) sia lo spedite che il destinatario, mantengano i documenti relativi al trasporto a disposizione dell'autorità o dell'organismo responsabili del controllo di tali operazioni.	X		X	
fase di processo	trasporto e protezione dei mangimi	Reg.CE 889/08 art.32	L'operatore deve garantire che il trasporto di prodotti biologici in altre unità, avvenga solo con utilizzo di imballaggi, contenitori e veicoli chiusi (idonei all'uso e adeguatamente puliti) in modo che il contenuto non possa essere sostituito se non manipolando o danneggiando i sigilli; In deroga, non è richiesta la chiusura di imballaggi, contenitori o veicoli qualora: 1) il trasporto avvenga direttamente tra due operatori, entrambi assoggettati al regime di controllo biologico; 2) il trasporto di prodotti sfusi sia non promiscuo con prodotti non biologici; 3) sia lo spedite che il destinatario, mantengano i documenti relativi al trasporto a disposizione dell'autorità o dell'organismo responsabili del controllo di tali operazioni; 4) durante il trasporto i mangimi ottenuti secondo il metodo di produzione biologico, i mangimi in conversione all'agricoltura biologica e i mangimi non biologici sono fisicamente separati in modo efficace; 5) i veicoli e/o i contenitori che hanno trasportato prodotti non biologici sono utilizzati per il trasporto di prodotti biologici a condizione che: - sia stata effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l'efficacia, prima di effettuare il trasporto dei prodotti biologici; l'operatore deve registrare tali operazioni; - sia messa in atto ogni misura necessaria, in funzione dei rischi e, se del caso, gli operatori assicurino che i prodotti non biologici non possano essere immessi sul mercato con un'indicazione facente riferimento all'agricoltura biologica; - l'operatore tenga i documenti relativi alle operazioni di trasporto a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo; 6) il trasporto di mangimi biologici finiti è separato, fisicamente o nel tempo, dal trasporto di altri prodotti finiti; 7) durante il trasporto, la quantità di prodotti all'inizio del trasporto e i quantitativi consegnati ad ogni tappa del giro di consegne vengono registrati.				X
	trasporto, identificazione dei prodotti	Reg.CE 889/08 art.31	L'operatore, nelle fasi di trasporto, identifica i prodotti biologici con una etichetta che, oltre alle altre indicazioni di legge, indica: 1) il nome e l'indirizzo dell'operatore e, se diverso da quest'ultimo, del proprietario o venditore del prodotto; 2) il nome del prodotto accompagnato da un riferimento al metodo biologico; 3) il nome e/o il numero di codice dell'organismo di controllo; 4) l'identificazione del lotto, che permetta di mettere in relazione il lotto con la contabilità dell'operatore. Le informazioni di cui sopra, lettere da a) a d), possono figurare in un documento di accompagnamento che deve contenere informazioni sul fornitore e il trasportatore e che deve corrispondere inequivocabilmente all'imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto dei prodotti.	X	X	X	X

	identificazione e tracciabilità	Reg.CE 834/07 art.27.13	Durante la movimentazione, deposito, preparazione e consegna al cliente è mantenuta l'identificazione permanente di alimenti o ingredienti biologici e la loro rintracciabilità, in particolare per le fasi: raccolta dei prodotti agricoli e trasporto verso la preparazione; imballaggio e trasporto dei prodotti verso altri operatori; controllo in ingresso; magazzinaggio; lavorazione; etichettatura e vendita.	X	X	X	X
fase di processo	contabilità	Reg.CE 889/08 art.66	L'operatore mantiene una contabilità di magazzino e finanziaria che consente di identificare: a) il fornitore e, se diverso, il venditore o l'esportatore dei prodotti; b) la natura e i quantitativi dei prodotti bio consegnati all'unità e, se del caso, di tutti i materiali acquistati, nonché l'uso fatto di tali materiali; c) la natura e i quantitativi dei prodotti biologici immagazzinati in loco; d) la natura, i destinatari e, se diversi da questi ultimi, gli acquirenti — diversi dai consumatori finali — di tutti i prodotti che hanno lasciato l'unità o le strutture o i magazzini del primo destinatario; e) nel caso di operatori che non provvedono al magazzinaggio o alla movimentazione fisica dei prodotti bio, la natura e i quantitativi dei prodotti bio acquistati e venduti, nonché i fornitori e, se diversi, i venditori o gli esportatori e gli acquirenti e, se diversi, i destinatari. L'operatore garantisce che i dati della contabilità risultino congruenti tra i quantitativi in entrata e in uscita (documentati con gli opportuni giustificativi) e che la documentazione contabile comprenda i risultati delle verifiche effettuate al ricevimento dei prodotti bio e qualsiasi altra informazione utile ai fini di un corretto controllo delle operazioni.	X	X	X	X
	non conformità e reclami	Reg.CE 889/08 art.26.4 art.63.2 art.91	L'operatore deve: 1) registrare tutti i reclami e NC di cui è a conoscenza; 2) trattare e risolvere NC e reclami; 3) risalire alle cause, materie prime impiegate, fornitori, data, processo di lavorazione; 4) implementare adeguate AC per rimuovere le cause ed evitarne la ripetizione; 5) verificare l'efficacia delle AC adottate; 6) essere in grado di ritirare/riciamare i prodotti NC, se necessario. L'operatore, in caso di lotti non conformi, deve: 1) informare prontamente Bioagricert e comunque entro 30gg; 2) segregare il lotto; 3) declassare a convenzionale il lotto, e/o distruggere il lotto, e/o rendere il lotto al fornitore, e/o provvedere, se necessario, al ritiro/riciamo del lotto già immesso sul mercato; 4) comunicare per iscritto ai clienti la soppressione delle indicazioni biologiche dal prodotto. L'operatore deve prendere in considerazione anche reclami e NC pervenuti a appaltatori per i quali si assume la responsabilità della conformità del prodotto.	X	X	X	X
	carico scarico	Reg.CE 889/08 art.66	I dati che figurano nella contabilità dell'operatore devono essere documentati con gli opportuni giustificativi e deve esserci congruenza tra quantitativi in entrata e in uscita.	X	X	X	X

fase di immissione sul mercato OUTPUT	uso del termine biologico	Reg.CE 834/07 art.23	L'operatore utilizza il termine "biologico", i suoi diminutivi e sinonimi in qualunque lingua comunitaria e non secondo quanto prescritto all'art. 23 del Reg. CE 834/07, ivi compresi i termini utilizzati in marchi commerciali e/o nella ragione sociale dell'operatore o dei clienti.	X	X	X	
	uso del termine biologico sui mangimi trasformati	Reg.CE 834/07 art.23	L'operatore utilizza il termine "biologico", i suoi diminutivi e sinonimi in qualunque lingua comunitaria e non secondo quanto prescritto all'art. 23.1-2-3 e art. 60 e art. 61 del Reg. CE 889/08, ivi compresi i termini utilizzati in marchi commerciali e/o nella ragione sociale dell'operatore o dei clienti.				X
	vendita di prodotti biologici	Dm 2049/12	L'operatore, prima della vendita di prodotti biologici, presenta a Bioagricert relativa richiesta (modulo M77) per l'emissione del Certificato di Conformità contenente l'elenco dei prodotti biologici di cui l'operatore chiede autorizzazione per l'immissione nel mercato.	X	X	X	X
	vendita di prodotti biologici non confezionati	Reg.CE 834/07 art.31	L'operatore vende prodotti biologici sfusi esclusivamente ad altri operatori controllati; i prodotti sono accompagnati dal Documento di Transazione (DT) e/o dalla specifica nel documento fiscale del riferimento al certificato di conformità rilasciato da Bioagricert.	X	X	X	X
	etichettatura	Reg.CE 834/07 art.23 Dm 6793/18 art. 7	L'operatore rispetta i requisiti previsti per l'etichettatura in base al tipo di alimento, alla destinazione commerciale e alle norme di produzione bio applicate. L'operatore appone le etichette bio sui prodotti solo quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) è in possesso di un esemplare dell'etichetta approvata da Bioagricert e di un certificato valido di conformità comprendente il prodotto; b) ha la certezza della conformità del prodotto alle norme bio applicate; c) le etichette utilizzate corrispondono con quelle approvate da Bioagricert.	X	X	X	X
	etichettatura per mercato estero	Reg.CE 834/07 art.23	L'etichettatura dei prodotti biologici destinati all'estero deve rispettare i requisiti del Reg. CE 834/07 e le disposizioni specifiche vigenti in materia di etichettatura generale e bio nei Paesi di destinazione. NB: a questi prodotti non si applica il DM del Mipaaf n. 6793/18 in materia di etichettatura.	X	X	X	X
	vendita di prodotti biologici confezionati ed etichettati e/o preconfezionati e preetichettati	Reg.CE 834/07 art.23-24-25-26	L'operatore garantisce che i prodotti biologici confezionati siano venduti in confezioni sigillate, in cui non sia possibile sostituire il contenuto, recanti l'etichetta approvata dall'organismo di controllo pertinente.	X	X	X	X